



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 106/19/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA
SOCIETÀ FOX NETWORKS GROUP ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI
OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE EUROPEE**

(Palinsesto “Fox Comedy”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” ed in particolare gli articoli 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo Unico*, di seguito anche “*Decreto opere europee*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito *Decreto Cinema*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opere di produttori indipendenti”, di seguito “*Nuovo Regolamento quote*”, che ha recepito in un unico Testo coordinato l’intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. “*quote europee*”;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l’art. 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTA la delibera n. 167/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante «*Accoglimento della richiesta della società Fox Internationals Channels Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e di opere europee specificamente rivolte ai minori (palinsesti “Fox Animation” e “Fox Comedy”)*»;

VISTA la delibera n. 284/16/CONS, del 21 giugno 2016, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società Fox Networks Group Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee*” per il palinsesto televisivo denominato “*Fox Comedy*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In via di preliminare occorre rilevare che, a far data dalla presentazione dell’istanza di deroga di cui all’oggetto della presente delibera, è intervenuta la pubblicazione del *Nuovo Regolamento quote*, che, pur avendo inciso sulla valorizzazione degli obblighi, in osservanza di quanto statuito dal *Decreto*, non ha di fatto modificato sotto un profilo sostanziale la procedura per il rilascio delle c.d. deroghe. Pertanto, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, la valutazione relativa all’istanza in oggetto, avviene alla luce del quadro legislativo e normativo vigente alla data di presentazione dell’istanza di deroga, ovvero al 21 dicembre 2018, secondo la sequenza procedimentale disegnata dal *Regolamento deroghe*. Per quel che attiene gli obblighi posti a tutela delle opere di espressione originale italiana, nelle more della definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali, trova tuttora applicazione, in via interpretativa, di doversi rifare, nelle proprie valutazioni, a quanto definito dal *Decreto Cinema*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Con delibera n. 284/16/CONS, del 21 giugno 2016, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società Fox Networks Group Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee*” per il palinsesto televisivo denominato “*Fox Comedy*”, è stata accordata al medesimo soggetto istante la deroga dagli obblighi di programmazione di opere europee, circoscrivendola temporalmente “[...] *per il triennio 2015, 2016 e 2017, in ragione della possibile evoluzione della struttura dell’offerta di sitcom da parte dei produttori europei coerenti con la linea editoriale*”;
3. In data 21 dicembre 2018 (nota prot. n. 239833) la società Fox Networks Group Italy S.r.l. (di seguito, anche Fox o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto tematico, diffuso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay* denominato “*Fox Comedy*”, di deroga dai seguenti obblighi: i) programmazione di opere europee così come disciplinata dall’art. 44, comma 2, del *Testo Unico* e successivamente declinata dall’art. 3 del *Regolamento quote*; ii) riserva di una quota del tempo di diffusione alle opere audiovisive di espressione originale italiana ovunque prodotte; iii) riserva, nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23 (*prime time*), del 6% del tempo di diffusione a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana ovunque prodotte. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, *lett. c*), del *Regolamento deroghe*, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata “*a decorrere dall’anno 2018 e fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione*”;
4. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un’istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
5. In data 15 gennaio 2019, con nota prot. n. 16061, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico “*Comedy*” - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, è stata contestualmente accolta la richiesta di audizione formulata dalla Società;
6. In data 1° febbraio 2019, in sede di audizione, Fox ha illustrato in maniera dettagliata, gli elementi posti a fondamento della richiesta di deroga; nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie. Con successiva nota del giorno 11 febbraio 2019 (prot. n. 56395), è stato chiesto alla Società di fornire una serie di informazioni, di carattere quantitativo e qualitativo, volte ad accertare l’effettivo permanere delle condizioni poste a fondamento della precedente richiesta di deroga, essenzialmente sintetizzabili nella insostenibilità per la Società degli obblighi cui l’istanza medesima si riferisce. In



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

particolare, l’Autorità ha richiesto a Fox di fornire i seguenti elementi integrativi: i) valore assoluto e percentuale di ore di opere europee trasmesse nel corso del 2017 e 2018; ii) dati di *audience* del prodotto extra-europeo trasmesso dal palinsesto “*Fox Comedy*” che ha realizzato maggiori ascolti; iii) dati di *audience* del prodotto qualificabile come opera europea trasmesso dal palinsesto “*Fox Comedy*” che ha realizzato maggiori ascolti iv) costi di acquisizione dei diritti di trasmissione del prodotto extra-europeo trasmesso dal palinsesto “*Fox Comedy*” che ha realizzato maggiori ascolti; v) costi di acquisizione dei diritti di trasmissione del prodotto qualificabile come opera europea trasmesso dal palinsesto “*Fox Comedy*” che ha realizzato maggiori ascolti;

7. Con nota prot. n. 96147 del 6 marzo 2019, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
8. Nel caso di specie, appare dunque necessario per ragioni di coerenza dell’azione amministrativa, a valle della verifica dell’ammissibilità del prerequisito di cui all’art. 44, comma 8, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga dalla programmazione di opere europee di cui alla delibera n. 284/16/CONS;
9. In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4 del *Regolamento deroghe*, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall’Autorità con delibera n. 284/16/CONS, richiama quanto riportato nella medesima, ovvero che: “*Fox Comedy* è un canale tematico, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), del *Regolamento*, in quanto la programmazione del canale è costituita per la quasi totalità, e comunque in misura ben superiore al 70%, da serie televisive appartenenti al genere *situation comedy* (o *sitcom*), caratterizzate dalla rappresentazione dei comportamenti e dei rapporti tra personaggi in contesti tipicamente americani, utilizzando un riconoscibile linguaggio ironico e satirico proprio della cultura statunitense”. Il *target* di riferimento del canale è costituito da una fascia di pubblico, prevalentemente di sesso femminile, tra i 35 e i 54 anni. I contenuti del canale sono caratterizzati dagli elementi stilistici, estetici e narrativi e dalla peculiare comicità tipici delle *sitcom* e delle serie di genere *comedy* di produzione statunitense, notevolmente diversi e non assimilabili allo stile narrativo e di rappresentazione e alla comicità che si riscontra nel prodotto europeo. In particolare, il formato della programmazione del canale è la serialità e la stagionalità, con programmi girati prevalentemente con la tecnica *single-camera*, predominante nelle *sit-com* degli ultimi anni e costituiti da uno standard di 22 episodi di durata pari a circa 20-22 minuti ciascuno; sotto il profilo narrativo, i relativi contenuti sono caratterizzati da una marcata e ben riconoscibile connotazione sarcastica e dissacrante e da una rappresentazione anch’essa dissacrante, così come la relativa rappresentazione, della realtà sociale, culturale e politica americana. Alla luce di quanto esposto, si può



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento deroghe*;

10. Risulta quindi tutt'ora presente la precondizione che ha condotto alla concessione della deroga dagli obblighi di programmazione di opere europee di cui alla delibera n. 284/16/CONS, ovvero, la tematicità del palinsesto e pertanto si può procedere con la valutazione di carattere sostanziale relativa al perdurare delle motivazioni poste a fondamento del precedente regime derogatorio;
11. La Società, nel richiamare quanto già comunicato all'Autorità nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n. 284/16/CONS, in tema di identità del canale e di scarsa disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto in questione, ha fornito i seguenti dati di natura quantitativa in ordine alla percentuale di opere europee e alle *performance* in termini di *share* dei prodotti europei e non europei, così come fornito notizia circa il ricorso, sia pur in termini residuali, all'autoproduzione. In particolare, con riferimento al primo profilo, Fox rappresenta che il *“canale ha trasmesso una percentuale irrisoria di prodotto europeo, inferiore al [omissis] delle ore assoggettabili. Nel 2018 tale percentuale [ha subito un minimo incremento] rimanendo comunque al di sotto del [omissis]. In particolare, nel 2017, su un totale ore assoggettabili pari a 7968, il canale ha trasmesso [omissis] ore di prodotto europeo, pari al [omissis]. Nel 2018, su un totale ore assoggettabili pari a [omissis], il canale ha trasmesso [omissis] ore di prodotto europeo, pari al [omissis]. Le ragioni dell'incremento nel 2018 risiedono nella scelta di Fox di sperimentare opere europee, pur essendo consapevole dell'inevitabile incompatibilità di queste ultime con la linea tematica del canale.”* [...] *«Con riferimento poi, all'autoproduzione nel 2018 Fox ha programmato sul canale anche “Romolo+Giuly”, una nuova produzione originale su cui Fox ha puntato molto. Si precisa che Fox ha potuto permettersi di sperimentare le opere europee in questione per il canale solo il quanto tali opere facevano parte della library o erano state realizzate per sfruttamenti ulteriori rispetto a quelli sul canale. In caso contrario, sarebbe stato improponibile per qualsiasi operatore effettuare un investimento di questo tipo per un canale di queste dimensioni»*. Quanto, infine, alle *performance* in termini di ascolti, la Società ha rappresentato che *«[...] il prodotto extra europeo trasmesso dal palinsesto “Fox Comedy” che ha realizzato maggiori ascolti tra il 2017 e 2018 è “Ghosted”, con ascolto medio per passaggio di [omissis] e costo medio di acquisizione dei diritti di trasmissione del titolo di [omissis] dollari su base oraria. Il prodotto europeo trasmesso dal palinsesto “Fox Comedy” che ha realizzato maggiori ascolti è “Romolo+Giuly” con ascolto medio per passaggio di [omissis] e costo medio di acquisizione dei diritti di trasmissione pari a [omissis] euro su base oraria»*;

RITENUTO, alla luce della documentazione acquisita agli atti, di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 284/16/CONS, con specifico riferimento agli obblighi di programmazione di opere europee, in ragione del perdurare delle condizioni relative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla tematicità della linea editoriale e alla disponibilità di opere compatibili con la stessa, poste a fondamento della sopracitata delibera;

RITENUTO infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, e secondo una tendenza evolutiva rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 284/16/CONS, di concedere la deroga sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione dell'obiettiva incompatibilità della cifra stilistica ed editoriale del canale in questione con la programmazione di opere europee. Resta ferma la circostanza che Fox dovrà comunque proseguire l'attività di autoproduzione di contenuto europeo all'interno della propria programmazione, sia pur in una logica di profittabilità economica;

RITENUTO infine, che, in assenza dei regolamenti ministeriali attuativi risultano tutt'ora in essere le disposizioni normative di cui al *Decreto Cinema* e di conseguenza il palinsesto in esame continua a beneficiare del regime derogatorio accordato con la delibera n. 167/15/CONS. Al riguardo, per quel che concerne il c.d. obbligo di *prime time*, la cui entrata in vigore è subordinata alla predisposizione da parte dei Ministeri competenti della disciplina di dettaglio relativa alle opere di espressione originale italiana, in assenza delle suddette disposizioni attuative e dunque anche della precisa identificazione della fattispecie cui applicare le relative quote, lo stesso non può trovare applicazione

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo del regolamento quote, avanzata dalla società Fox Networks Group Italy S.r.l. per il palinsesto "*Fox Comedy*".
2. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2018, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. [*omissis*]

L'Autorità si riserva di modificare l'esenzione dal suddetto obbligo in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla Società Fox Networks Group Italy S.r.l. per il palinsesto “*Fox Comedy*” e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi